



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ambito territoriale per la provincia di Roma
ISTITUTO COMPRENSIVO "CITTA' DEI BAMBINI" MENTANA
 Via San Giorgio,25 - 00013 Mentana (Roma) Italy
 ☎06.909.00.91 📠 06.90.90.491
 Codice Fiscale:97713170583
 ✉: mic8dp005@istruzione.it - www.iccittadeibambini.gov.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 23 del mese di luglio dell'anno 2018, alle ore 10.00 nei locali della sede di Via S. Giorgio 25 in Mentana.

VISTA l'ipotesi di accordo sottoscritta in data 23 novembre 2017;

AQUISITO il parere positivo dei Revisori dei conti in data 26 giugno 2018 di cui verbale n.2018/003

VIENE STIPULATO

il presente contratto collettivo integrativo dell'Istituto Comprensivo "Città dei bambini" sito in via San Giorgio, 25.

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore Maria Vittoria Pomili. *Maria Vittoria Pomili*

PARTE SINDACALE

RSU Olga Domenici *Olga Domenici*

Giulia Giorgi *Giulia Giorgi*

Annalisa Lorenzetti *Annalisa Lorenzetti*

SINDACATI FLC/CGIL.....

SCUOLA CISL/SCUOLA.....

TERRITORIALI

ANIEF :

UIL:.....

GILDA: *Anna Maria Nicolini*

23-07-2018



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Ambito territoriale per la provincia di Roma
ISTITUTO COMPRENSIVO "CITTA' DEI BAMBINI" MENTANA
Via San Giorgio, 25 - 00013 Mentana (Roma) Italy
☎ 06.909.00.91 ☎ 06.90.90.491
Codice Fiscale: 97713170583
✉ mic8dp005@istruzione.it - www.iccittadeibambini.gov.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2017/18.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 1 luglio al 15 settembre, si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno scolastico.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti firmatarie si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO-RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPOI-RELAZIONISINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali, come regolato dall'art. 6 del CCNL 2007/09, si articola nei seguenti istituti:
 - a. Contrattazione integrativa

Mentana 23/7/18

Tull
Amministratore
Giorgio

- b. Informazione preventiva
- c. Informazione successiva
- d. Interpretazione autentica, come da art.2



- 4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

- 1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. Per il corrente anno scolastico è stato designato quale RLS l'insegnante Maria Assunta Morucci.
- 2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
- 3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
- 4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

Art. 5 Informazione successiva

Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:

- 1. Personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
- 2. Verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrative d'istituto sull'utilizzo delle Risorse.

CAPO II –DIRITTI SINDACALI

Art. 6 – Attività sindacale

rekk

- 1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, nell'atrio antistante gli uffici di segreteria e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale
- 2. Ogni documento affisso all'Albo di cui al comma precedente deve essere siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
- 3. La RSU e i terminali associative delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale pianterreno, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
- 4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associative delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Anbrad- # M.

Art. 7 – Assemblea in orario di lavoro

- 1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto.
- 2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU a maggioranza e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la

Mariana 23/07/18
Giorgio Gamba
3



richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.

- 3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio ed infine l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
- 4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espresso con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
- 5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
- 6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza degli ingressi e il funzionamento della segreteria e quindi la presenza di due(2) unità di collaboratore scolastico per la sede centrale (pad.A e pad.B) e di un (1) collaboratore scolastico per la sede distaccata laddove la partecipazione dei docenti non sia totale e la presenza di una (1) unità di personale amministrativo. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 8 – Permessi retribuiti e non retribuiti

- 1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (anno scolastico 2016-2017 docenti n. 85 ed ATA n. 19) pari a 104. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU che sono pari a 39,50 ore totali da suddividere per ciascun rappresentante (13 h ciascuno).
- 2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
- 3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente

Art. 9 – Referendum

rell

- 1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
- 2. Le modalità per l'effettuazione del referendum sono definite dalla RSU secondo quanto stabilito dalle norme vigenti. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Annex 1... M...

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 10 – Ore eccedenti personale docente

- 1. Ad ogni docente è richiesta la disponibilità ad effettuare ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti.
- 2. La disponibilità va indicate nel quadro orario settimanale.
- 3. Le ore eccedenti effettuate sono liquidate nel limite della disponibilità finanziaria assegnata.
- 4. Le ore eccedenti non possono superare quanto contrattualmente dal contratto nazionale.

Messina 23/07/18
Giorgio Giulio

Art. 11 – Banca delle ore

1. Al fine di migliorare la possibilità di usufruire dei permessi previsti dalla normativa vigente, ogni docente è titolare di un “conto” in ore di lavoro che può essere alimentato da “crediti”, costituiti da ore aggiuntive di insegnamento per supplenze o ore di docenza in orario di didattica richieste dal DS, per le quali il lavoratore non chiede compenso. Tale credito può essere utilizzato a richiesta del lavoratore a compensazione di permessi brevi. Nel caso in cui il dipendente ha bisogno di un numero di ore superiore a quelle in credito, al fine di ricevere l’assenso al permesso, deve dichiarare disponibilità ad effettuare gratuitamente lo stesso numero di ore richiesto. Le ore in credito devono essere recuperate entro il 31 maggio di ogni a.s.. I collaboratori del Dirigente comunicheranno su richiesta degli interessati la posizione dei docenti in banca ore, per dar modo di pianificare gli eventuali recuperi.
2. I docenti che non daranno disponibilità alla sostituzione dei colleghi assenti non potranno usufruire della Banca delle ore.

Art. 12 – Le proposte di formazione.

Premesso che la formazione costituisce una leva strategica per lo sviluppo professionale del personale docente ed ATA, il Dirigente Scolastico si impegna ad ogni forma di collaborazione per promuovere la formazione del personale, utilizzando tutte le risorse finanziarie e professionali disponibili, anche attraverso accordi di rete con altre scuole e soggetti del territorio.

La formazione del personale docente e ATA sarà funzionale e coerente con il Piano dell’offerta formativa, con i processi di innovazione in atto e con quanto proposto dall’AMBITO 12.

I permessi retribuiti fino a cinque giorni come diritto alla formazione (art.64 del CCNL 2007) trovano i seguenti criteri per l’autorizzazione alla partecipazione:

- a) Iniziative connesse con i processi di innovazione in atto;
- b) Iniziative di formazione su tematiche connesse con l’esigenze derivanti dal POFT;
- c) Iniziative di formazione organizzate dalle scuole e/o reti di scuole;
- d) Incarichi ricoperti in relazione alla funzione svolta;
- e) Iniziative di formazione e/o aggiornamento svolte fuori dell’orario di servizio.

Nel caso in cui fosse necessario scegliere e/o esonerare personale per la partecipazione alle iniziative di formazione organizzate dalla scuola o altri Enti o associazioni accreditate la scelta sarà effettuata dal Dirigente Scolastico dando priorità nell’ordine:

- 1) Al personale con incarichi e funzioni assegnati nell’anno scolastico e coerenti con gli obiettivi della formazione;
- 2) Personale di ruolo sulla base della graduatoria di Istituto;
- 3) Precedenza in base alla data dal numero di protocollo di presentazione della domanda.

Per il personale ATA la scelta effettuata dal dirigente scolastico avviene sulla base anche del parere del Dsga.

Qualora le domande pervenute fossero superiori a tre unità per ogni ordine di scuola si procederà secondo i criteri stabiliti e comunque non più di tre unità per ordine di scuola.

Art. 13 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico dei fondi del progetto al quale la collaborazione stessa si riferisce.

Messina 23/07/18
Giorgio Biale

Art. 14 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA



1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo sentito il DSGA.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità;
 - b. sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva;
 - c. disponibilità espressa dal personale;
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con i fondi del progetto al quale la collaborazione stessa si riferisce.

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 15 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
 - b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
 - c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
 - d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
 - e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
 - f. eventuali contributi dei genitori
 - g. contributi all'offerta formativa nell'ambito di attività di donazione, contributo e/o sponsorizzazione
2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta all'importo riportato al lordo stato nella tabella A.

Redk

Annobse. L. n. n. H. M. 1

Art. 16 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 17 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Mentana 23/07/18
Giorgio Epule



Art. 18 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente il 70% dell'importo totale diminuito dell'indennità del DSGA, pari a € 27.702,23 (lordo dipendente) e per le attività del personale ATA il 30% dell'importo totale diminuito dell'indennità DSGA, pari a € 11.872,39.

Art. 19 – Stanziamenti

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 16, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

- a. **supporto al Dirigente** (collaboratori del dirigente, figure di presidio ai plessi, comm. formazione classi, ecc.): € 6.825,00
- b. **supporto alla didattica** (tutor docenti neo immessi, unità di autovalutazione, supporto iscrizioni on line, etc.): € 1.540,00
- c. **supporto all'organizzazione della didattica** (coordinatori di classi parallele primaria, referenti infanzia, coordinatori di classe secondaria, referente Invalsi, correzione Invalsi, responsabili Dipartimento, referente secondaria, responsabili laboratori- palestra, etc.): € 5.722,50
- d. **progetti ampliamento offerta formativa**: € 13.282,50.

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

Personale amministrativo

- a. Organizzazione del lavoro: € 870,00
- b. Supporto alla didattica e all'amministrazione: € 652,50
- c. Miglioramento dell'offerta formativa: € 2.639,00

Personale collaboratori scolastici

- a. Organizzazione del lavoro: € 2.550,00
- b. Supporto alla didattica e all'amministrazione: € 1.200,00
- c. Miglioramento dell'offerta formativa: € 3.900,00.

delk

Ann. 11

Art. 20 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Am

Art. 21 –Funzioni strumentali

Le aree previste per l'attivazione di Funzioni Strumentali, vista la delibera del Collegio dei Docenti del 04/09/2017, sono fissate nel numero di 4 (quattro); i Docenti impegnati nello svolgimento dei compiti afferenti alle diverse aree, con obiettivi e carichi di lavoro differenziati, sono complessivamente 4, come da

Mezzane 23/07/18
Giorgio Giusti

tabella sottostante. Le risorse disponibili ammontano a € 5.135,02. Si prevede di ripartire tale somma equamente tra le quattro aree dato che risultano equivalenti per impegno richiesto



SCHEMA RIASSUNTIVO FUNZIONI STRUMENTALI			
	AREA/DENOMINAZIONE	n. DOCENTI	Importo
1	GESTIONE POF E FORMAZIONE	1	1.283,55 (cadauno)
2	INCLUSIONE E INTEGRAZIONE	1	1.283,55 (cadauno)
4	ORIENTAMENTO E CONTINUITA' (successo scolastico)	1	1.283,55 (cadauno)
5	QUALITA' E INNOVAZIONE	1	1.283,55 (cadauno)

Ai docenti che ricoprono le funzioni strumentali al POF non è attribuito ulteriore compenso per incarichi ricoperti nell'area di propria competenza.

I destinatari delle funzioni, di cui al presente articolo, sono tenuti al termine dell'anno scolastico a presentare una dettagliata relazione delle attività svolte al collegio dei docenti, che ne valuterà l'efficacia, anche al fine di orientare azioni future.

Il compenso per funzioni strumentali è ridotto di 1/10 per ogni mese di assenza continuativa, escluse le ferie.

Art. 22 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 27, compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. L'intensificazione per la sostituzione dei colleghi assenti è quantificata in ore 1 giornaliera sia per gli A.A. sia per i C.S.

Art. 23 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - comprovata professionalità specifica
 - disponibilità degli interessati
 - continuità di servizio
 - anzianità di servizio
3. Le risorse disponibili, pari a € 4.065,09 comprensivi delle economie dell'a. s. 2016-2017, sono destinate a compensare gli incarichi specifici e anche a riconoscere la particolare complessità di singoli incarichi, con decisione assunta dal Dirigente, su proposta del DSGA.

Mentana 23/07/18
Giorgio Giulio

SCHEMA RIASSUNTIVO INCARICHI SPECIFICI COLL. SCOL./A .AMM		
AREA/DENOMINAZIONE INCARICO	NUMERO	
	INCARICHI	
Supporto DSGA/DS- Coordinamento processo di informatizzazione (iscrizioni, segreteria digitale, registro elettronico, aggiornamento software)	1	€ 1.032,00
Assistenza alunni diversamente abili C.S.	1	€ 330,00



TITOLOQUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 24 -Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
2. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

RLS

Art. 25 -Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie Competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.

Annelise...

Art. 26 – Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso e verifica cassetta primo soccorso;
 - addetto al primo intervento sulla fiamma;
 - addetto servizi di prevenzione e protezione;
 - coordinatore evacuazione;
 - addetto alla vigilanza del fumo;
 - addetto alla vigilanza uscite di sicurezza;
 - addetto disattivazione luce e gas;

RLS

[Handwritten signature]

*Meritana 23/07/18
G. P. G. G.*

- addetto responsabile aggiornamento registro estintori;
- responsabile apertura cancelli;
- Aspp;



2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso
3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

TITOLO SESTO -NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione e contrattazione con la parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
2. Qualora dai monitoraggi in itinere emergano eventuali economie, il Dirigente scolastico propone, previa informazione e contrattazione con la parte sindacale, la redistribuzione delle stesse finalizzata all'ottimizzazione delle attività progettuali e della didattica di recupero e potenziamento secondo le necessità accertate.

Art. 28 – Natura della retribuzione accessoria

1. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

grr

Anna Laura Bassetti

Le tabelle A (MOF 2016/2017), B (Personale Docente) e C (Personale ATA) sono parte integrante del presente contratto.

Montana 23/07/18
Algh...
Czong Giulie
Am...